

**(BOZZA DI) C O N T R A T T O**

**per l'affidamento dei servizi dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle indagini e rilievi preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica preventiva dell'interesse archeologico), valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da restituire in modalità BIM, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per interventi di adeguamento sismico, parziale demolizione con ricostruzione e ampliamento dell'immobile sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Camerino (MCB0414). CUP:\_\_\_\_\_ CIG:\_\_\_\_\_**

**TRA**

- \_\_\_\_\_, direttore della Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio (di seguito anche "Direzione Regionale" o semplicemente "DR"), nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, c.f.: \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata della DR, munito dei necessari poteri ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio del 16/07/2019 (approvato dal M.E.F. il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio il 30/08/2019) e dei relativi provvedimenti attuativi, interviene non in proprio ma per l'Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, con sede centrale in Roma alla via Barberini 38;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, il quale interviene, nella sua qualità di amministratore

	unico e legale rappresentante della <b>soc.</b> _____ non in proprio ma per la	
	società predetta (con sede legale ____; p.e.c. _____; codice fiscale, partita	
	I.V.A. ed iscrizione al registro delle imprese di _____, iscrizione al	
	R.E.A. _____), di seguito anche semplicemente “aggiudicatario” o	
	“appaltatore” e, insieme all’Agenzia del Demanio, “le parti”.	
	Premesso che:	
	- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2017 è stato	
	dichiarato “ <i>lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi</i>	
	<i>sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni</i>	
	<i>Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria</i> ”;	
	- con Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 è stato	
	nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11	
	della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della	
	ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,	
	Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;	
	- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la	
	ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante “ <i>Approvazione</i>	
	<i>del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e</i>	
	<i>ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,</i>	
	<i>Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal</i>	
	<i>24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno</i>	
	<i>2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8</i>	
	<i>settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza</i>	
	<i>essenziale ai fini della ricostruzione</i> ” è stato approvato il secondo	
	programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle	

	opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e	
	Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto	
	2016, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore	
	delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” convertito con	
	modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito	
	anche solo “DL 189/16”);	
	- con Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 venivano disposti “Interventi	
	urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”,	
	convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato	
	da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in	
	favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”,	
	convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito	
	decreto legge;	
	- lo Stato è proprietario dell’immobile sede del Distaccamento dei Vigili del	
	Fuoco di Camerino, identificato nella scheda patrimoniale n. MC0414;	
	- l’opera in oggetto risulta inserita nell’elenco unico di cui all’Allegato 1	
	dell’O.C.S.R. n. 109 del 21 novembre 2020, che sostituisce e integra gli	
	elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le	
	ordinanze commissariali n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e	
	86/2020 e ss.mm.ii.;	
	- lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche,	
	ammonta a complessivi €. 945.801.421,59 per un totale di n° 1109	
	interventi, tra i quali quello inerente l’opera in oggetto per un importo pari	
	ad € 3.949.847,74 ;	
	- con nota prot. 35090 del 23/05/2019 acquisita al protocollo dell’Agenzia	

n. 3732 del 24/05/2019, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha	
comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal	
RUP, per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) e ha	
convalidato l'importo complessivo richiesto pari ad € 3.949.847,74 per	
l'intervento "Lavori di adeguamento sismico della sede del distaccamento	
provinciale del Comando Vigili del fuoco di Camerino" – ID 5323;	
- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta	
opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri	
e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per	
l'affidamento dei lavori;	
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza	
disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice	
dei contratti pubblici" e s.m.i. (di seguito anche solo "codice");	
- che gli interventi sono stati individuati "di importanza essenziale", ai sensi	
e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016;	
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza n. 56/2018, per gli immobili	
adibiti a caserme ricompresi nel Protocollo di intesa del 20 dicembre 2017,	
l'Agenzia del Demanio assume il ruolo di soggetto attuatore degli interventi	
ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d), del Decreto Legge 189/2016;	
- le risorse necessarie per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento di	
adeguamento sismico e contestuale ampliamento, nonché per gli	
adempimenti derivanti dalla stessa, trovano copertura a valere sugli importi	
stanziati con l'Ordinanza n. 56 del 2018, per quanto concerne	
l'adeguamento sismico, mentre la quota residua, relativa all'ampliamento,	
rimane interamente a carico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e	

	trova copertura a valere sugli appositi stanziamenti del capitolo 7313 PG01	
	del bilancio statale – stanziamento 2021;	
	- ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legge 189/2016, al fine di assicurare la	
	massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e	
	direzione dei lavori, sono stati stabiliti i criteri di qualificazione dei	
	professionisti abilitati mediante istituzione di un “elenco speciale” adottato	
	dal Commissario Straordinario;	
	- l'art. 32 del D.L. 189/2016 recante “Controllo dell'ANAC sulle procedure	
	del commissario straordinario”, prevede che per gli interventi di cui all'art.	
	14 del decreto medesimo, si applica l'art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito	
	con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);	
	- che gli interventi sono finanziati con le risorse del Fondo per la	
	ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189	
	del 2016, come previsto dall'art. 9 dell'Ordinanza del Commissario	
	Straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 e all'art. 11 dell'Ordinanza n. 56 del	
	10 maggio 2018;	
	- con nota prot. n. 2040 del 17/03/2021 l'ing. Elisa Rossini è stata nominata	
	RUP della procedura in oggetto;	
	- la Stazione Appaltante ha ritenuto di omettere il progetto di Fattibilità	
	Tecnico Economica così come consentito dall'art. 23, comma 4, del D. lgs.	
	50/2016;	
	- i contenuti del servizio oggetto del presente contratto sono stati dettagliati	
	in apposito Capitolato tecnico e Prestazionale e relativi allegati, compresi i	
	Capitolati BIMSM – Specifica Metodologica (Progettazione definitiva ed	
	esecutiva e Rilievo);	

	- l'importo a base di gara è stato quantificato dal Responsabile del	
	Procedimento, in base al D.M. 17/06/2016, compreso il servizio opzionale,	
	al netto di Iva e oneri previdenziali professionali e assistenziali, in €	
	592.407,65 (euro cinquecentonovantaduemilaquattrocentosette/65), di cui €	
	1.001,51 (euro milleuno/51) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	
	ed € 2.765,58 (euro duemilasettecentosessantacinque/58)	
	- è stato previsto che l'appalto sarebbe stato aggiudicato mediante il criterio	
	di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	- i tempi di esecuzione sono stati individuati in 180 giorni, salvo eventuali	
	necessari adeguamenti successivi al progetto definitivo;	
	- con Determina a contrarre n. 2021/_____/DRM in data XX/OX/2021 è	
	stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e	
	ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi di indagini	
	e rilievi preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica	
	preventiva dell'interesse archeologico), valutazione della sicurezza	
	strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva,	
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da restituire in	
	modalità BIM, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione	
	lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per	
	interventi di adeguamento sismico, parziale demolizione con ricostruzione e	
	ampliamento dell'immobile sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di	
	Camerino (MCB0414)", interessato dagli eventi sismici verificatisi a far	
	data dal 24 agosto 2016;	
	- ai sensi dell'art. 4, commi 4, dell'O.C.S.R. n. 56/2018, i servizi opzionali	
	potranno essere affidati al soggetto aggiudicatario, alle stesse condizioni	

	economiche offerte in sede di gara, solo dopo l'approvazione del progetto	
	da parte del Commissario Straordinario:	
	- il bando per l'affidamento del servizio in oggetto è stato trasmesso in data	
	XX/XX/2021 alla G.U.U.E. e pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie speciale	
	n. XX del XX/XX/2021, sul profilo del committente, sul sito del Ministero	
	delle Infrastrutture, nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici	
	con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per	
	estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale ai	
	sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle	
	Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, adottato in attuazione dell'art.	
	73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;	
	- l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Marche ha trasmesso il parere	
	favorevole di legittimità della presente procedura rilasciato dall'ANAC, con	
	nota protocollo n. _____ del ____/2021, ai sensi e per gli effetti di quanto	
	previsto dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 56/2018, al fine di assicurare	
	l'applicazione delle previsioni contenute nel suddetto art. 32, comma 1, e	
	nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia	
	della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla	
	ricostruzione pubblica post-sima sottoscritto tra il Presidente dell'ANAC, il	
	Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di	
	Invitalia;	
	- alla data di scadenza prevista per le ore 18.00 del xx/2021, sono pervenute	
	n. XX offerte telematiche;	
	- ( <i>se del caso</i> ) in ragione del numero di offerte pervenute, la Stazione	
	Appaltante si è avvalsa per tutti i lotti della facoltà di cui al combinato	

	disposto dell'art. 1 comma 3 della L. n. 55 del 14/06/2019 e art. 133,	
	comma 8 del D.Lgs 50/2016 e prevista nel par. 21.4 del disciplinare di gara,	
	che consente di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della	
	verifica dell'idoneità dei concorrenti, procedendo successivamente	
	all'esame della documentazione amministrativa del primo classificato e del	
	restante 10% dei concorrenti ammessi;	
	- con nota prot. n. _____ del _____ la Direzione Regionale Marche	
	dell'Agenzia del Demanio ha nominato una Commissione di gara deputata	
	all'esame delle offerte pervenute;	
	- la Commissione giudicatrice ha riscontrato il contenuto delle offerte	
	economiche ed è risultato ammesso alla seconda fase di verifica della	
	documentazione amministrativa l'odierno Aggiudicatario;	
	- all'esito delle attività di gara, il RUP, giusto verbale prot. n. _____ del	
	_____/2021, ha proposto alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione del	
	servizio in oggetto all'operatore economico _____(mandataria) in	
	raggruppamento temporaneo costituendo con _____ (mandanti), con	
	punteggio complessivo di _____, giusta ribasso del _____%	
	sull'importo a base di gara;	
	- con Determina n. _____ del _____/2021 è stata disposta	
	l'aggiudicazione del servizio, con efficacia subordinata alle verifiche di	
	legge, a favore di: _____ P.IVA _____, per l'importo contrattuale di €	
	_____, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a €__, al netto di	
	IVA ed oneri previdenziali;	
	- in data XX/XX/2021 è stata avviata la verifica inerente la sussistenza in	
	capo all'operatore economico aggiudicatario di cause di decadenza, di	

	sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.	
	159 e ss.mm.ii. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,	
	comma 4, del medesimo decreto;	
	- il RUP, ai sensi del disposto di cui all'art. 95 co. 10 Codice Appalti, ha	
	provveduto alla verifica di congruità del costo della manodopera indicato in	
	sede di offerta dal concorrente, giusta nota prot. n. _____del ____/2021;	
	- con nota prot. n. 2021/XXX/DRM del XX/XX/2021 il RUP, effettuate le	
	verifiche di legge relative al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti	
	di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della	
	partecipazione alla stessa, considerato il riscontro documentale acquisito	
	dalle PP.AA. attestante l'assenza di cause di esclusione di cui dell'art. 80	
	del d.lgs. 50/2016, ha riscontrato l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi	
	dell'art. 32, comma 7, d.lgs. 50/2016;	
	- ( <i>se del caso</i> ) sono decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2 del Codice	
	Antimafia, per cui si procederà alla stipula del contratto con diritto di	
	recesso ai sensi del medesimo art. 92, comma 4 ove dovessero emergere –	
	successivamente alla stipula del presente contratto – elementi relativi a	
	tentativi di infiltrazione mafiosa, considerato che la stazione appaltante	
	dichiara di aver acquisito l'autocertificazione di cui all'art. 89 d.lgs.	
	159/2011, già resa in sede di presentazione dell'offerta;	
	- l'aggiudicatario risulta iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del	
	Decreto legge 189/2016, ai fini delle verifiche antimafia previste dall'art. 30	
	del decreto medesimo;	
	- gli operatori economici costituenti il Raggruppamento hanno dichiarato in	
	sede di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000,	

	di non aver superato i limiti di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario	
	Straordinario n. 33 de 11/07/2017 ai fini del conferimento dell'incarico;	
	- nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara, tale dichiarazione è	
	stata nuovamente prodotta in data _____, ed è acquisita agli atti di questa	
	S.A. - dagli operatori economici costituenti il Raggruppamento	
	autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000	
	attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 commi 2, 3, e 4	
	dell'Ordinanza n. 33/2017;	
	- come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio	
	superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle prove di	
	tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali e le prove su	
	terre e rocce, il prelievo dei campioni sulle strutture esistenti e l'esecuzione	
	di tutte le prove devono essere effettuati a cura di Laboratori di cui all'art.	
	59 del D.P.R. 380/2001;	
	- ( <i>se del caso</i> ) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di	
	partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui	
	all'art. 105, commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto	
	prescritto dall'art. 31, comma 8, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016;	
	- Con riferimento all'atto di aggiudicazione, l'Ufficio Speciale della	
	Ricostruzione Marche ha trasmesso parere preventivo dell'ANAC ai sensi e	
	per gli effetti di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. 56/16;	
	a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha	
	prodotto:	
	1. polizza fideiussoria n. _____ emessa dalla compagnia _____, a	
	titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo	

	garantito è di Euro ____;	
	2. Con riferimento alla copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016, sono state prodotte le seguenti polizze:	
	- per la soc. ____: N. ____ con decorrenza dal ____, emessa dalla compagnia ____ SpA avente durata fino al ____ di importo garantito pari ad euro ____;	
	3. Come previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, sarà consegnata alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio, anche una polizza di assicurazione quale garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all'espletamento della campagna di indagini.	
	Le polizze anzidette sono tutte agli atti della procedura.	
	Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>Art. 1 – Premesse e Documenti</b>	
	1.( <i>se del caso</i> ) I componenti, nelle sopra citate qualità, precisano che ogni impegno, attestazione e dichiarazione in genere manifestati nel presente atto per l'appaltatore sono svolti e riferiti ad ogni effetto all'intero r.t. aggiudicatario e, quindi, per tutti i soggetti che ne fanno parte, complessivamente e singolarmente per ciascuno di essi, così come tutti gli obblighi ed oneri nascenti dal presente contratto in capo all'appaltatore.	
	2. La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti ivi richiamati, oltre ai documenti materialmente allegati, quali il Duvri ricognitivo (All. B) e la Scheda fornitore sottoscritta dai	

	componenti il Raggruppamento (allegato “C”).	
	3. Si intendono altresì parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti di gara per l’affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante e in particolare:	
	- il Disciplinare di gara;	
	- il Capitolato tecnico prestazionale ed i relativi allegati;	
	- il patto di integrità;	
	- l’offerta economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara.	
	4. Le parti e, in particolare, l’appaltatore, ad ogni effetto confermano che tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e, controfirmati dall’appaltatore, si trovano depositati agli atti della stazione appaltante.	
	<b>Art. 2 - Oggetto dell’incarico</b>	
	1. L’Agenzia del Demanio affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’incarico relativo ai servizi di indagini e rilievi preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica preventiva dell’interesse archeologico), valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da restituire in modalità BIM, per interventi di adeguamento sismico, parziale demolizione con ricostruzione e ampliamento dell’immobile sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Camerino (MC0414).	
	2. L’Agenzia si riserva la facoltà di affidare, ad integrazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, i servizi opzionali di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,	

	affidabili dalla Stazione Appaltante senza una nuova procedura di gara,	
	avendo l'Aggiudicatario dimostrato di possedere i requisiti, sulla base	
	dell'offerta presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara.	
	Conformemente a quanto previsto negli atti di gara, l'affidamento dei	
	servizi opzionali è subordinato all'approvazione del progetto da parte del	
	Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ai sensi dell'art. 4	
	dell'Ordinanza n. 56/2018.	
	3. Stante la particolarità dell'intervento, la progettazione dovrà prefigurare	
	le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche	
	del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti	
	progettuali.	
	5. La progettazione dovrà essere redatta:	
	- utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi	
	dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 58 del 4	
	luglio 2018 del Commissario Straordinario, salvo eventuali ulteriori	
	aggiornamenti;	
	- secondo le modalità indicate negli allegati "Capitolato BIMSM – Specifica	
	Metodologica" e nel documento BIMSM – Linea Guida processo BIM;	
	- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali	
	contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero	
	dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 11/10/2017;	
	6. Il dettaglio delle singole prestazioni (riferite alla Tav. Z-2 del DM	
	17/06/2016) è riportato nel Capitolato tecnico prestazionale.	
	7. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione delle suddette prestazioni,	
	comprese le prestazioni e i servizi opzionali, alle condizioni di cui al	

	presente Contratto ed agli atti da questo richiamati, conformemente a quanto	
	previsto nell'art. 1.	
	8. In particolare l'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio	
	secondo le condizioni, le modalità e le specifiche prescritte nel Capitolato	
	Tecnico Prestazionale, che dichiara di aver ricevuto, letto e pienamente	
	compreso.	
	<b>Art. 3 – Tempi di esecuzione, penali, sospensioni del servizio e riserve</b>	
	1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio entro 180 giorni, al	
	netto della Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di	
	esecuzione ed altre attività, decorrenti dalla data del verbale di avvio	
	dell'esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del	
	Contratto e, per la progettazione definitiva ed esecutiva, dall'esito della	
	verifica e validazione del progetto a seguito della ricezione del parere	
	favorevole da parte della Conferenza permanente, ed in particolare:	
	• Rilievi ed attività propedeutiche di indagine, compresa la verifica	
	della vulnerabilità sismica e la diagnosi energetica: 60 giorni dall'Avvio	
	delle attività da parte del DEC;	
	• Progettazione definitiva + CSP: 75 giorni decorrenti dalla Verifica e	
	validazione ex art. 26 del Codice;	
	• Progettazione esecutiva + CSP: 45 giorni decorrenti dalla Verifica e	
	validazione ex art. 26 del Codice;	
	I termini per l'espletamento delle prestazioni eventualmente affidate in fase	
	di esecuzione dei lavori (attività opzionali di direzione dei lavori, contabilità	
	e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) saranno definite sulla	
	base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori a seguito di avvio del	

	servizio da parte del DEC.	
	2. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro comprensivo del cronogramma dettagliato dei servizi richiesti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico prestazionale.	
	3. In caso di richiesta di adeguamento del progetto definitivo, oppure in caso di richiesta di adeguamento del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della validazione del progetto da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 5.3 del Capitolato tecnico prestazionale.	
	4. Le attività si intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del DEC o della figura preposta, della correttezza e completezza degli prestazioni richieste e con il contestuale rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.	
	5. In ordine alle penali si richiama integralmente l'art. 14 del capitolato tecnico-prestazionale. L'applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'aggiudicatario. L'ammontare delle penali e delle spese da rifondere all'Agenzia sarà prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto dalla successiva rata in pagamento.	
	6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L'aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le	

	proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi	
	dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate	
	ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini	
	concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.	
	7. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP	
	conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016, dalle	
	ulteriori norme in materia e secondo l'art. 19 del capitolato tecnico-	
	prestazionale.	
	8. Nelle modalità e nei termini indicati all'art. 19 del Capitolato tecnico-	
	prestazionale, l'Appaltatore dovrà esplicitare le eventuali riserve. Ai sensi	
	dell'art. 206 del D. lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 205 si	
	applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi, quando	
	insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta	
	esecuzione delle prestazioni dovute.	
	<b>Art. 4 – Corrispettivi e pagamenti</b>	
	1. Tenuto conto del ribasso offerto pari al ____ %, l'importo contrattuale è	
	pari a complessivi € _____ (_____/XX), di cui €_____ (_____/XX) per	
	oneri della sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso), oltre IVA, oneri	
	previdenziali, così distinto secondo le prestazioni di cui alle fasi:	
	A – Indagini, rilievo da restituirsi in modalità BIM, verifica di vulnerabilità	
	sismica e diagnosi energetica e prove di laboratorio preliminari alla	
	progettazione: € _____;	
	B – Redazione del progetto definitivo da restituire in modalità BIM,	
	coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: € _____;	
	C – Redazione del progetto esecutivo da restituirsi in modalità BIM e	

	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione: € ____;	
	2. L'importo rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato "a corpo" per l'espletamento di tutte le attività previste per le prestazioni oggetto dell'appalto, nell'ipotesi che venga conseguito per la verifica di vulnerabilità sismica il livello di conoscenza massimo LC3.	
	Nell'ipotesi in cui non venga conseguito livello di conoscenza LC3 per questioni tecniche opportunamente motivate dall'aggiudicatario ed accolte dal direttore dell'Esecuzione del contratto e dal Responsabile unico del procedimento, il corrispettivo riconosciuto per il servizio sarà determinato per ciascun livello di conoscenza effettivamente conseguito (LC1 ovvero LC2), secondo quanto indicato nell' Allegato B "Determinazione del Corrispettivo" del Capitolato Tecnico Prestazionale.	
	3. I corrispettivi, così come sopra stabiliti, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 3, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte del Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche, nelle modalità di cui all'art. 10 del Capitolato tecnico e prestazionale.	
	4. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio.	

	5. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche	
	tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del	
	03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica	
	mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata	
	all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187	
	Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA	
	(8VR3VB), il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal	
	RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG:	
	_____ e CUP: _____, nonché il numero di riferimento del presente	
	atto e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR	
	633/1972" 16 (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori	
	informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal	
	RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite	
	del SDI.	
	6. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva	
	come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),	
	ove previsto, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo	
	bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata "Scheda	
	Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010" compilata	
	dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le	
	verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità	
	previste dal D.M. 40/2008 ed in ogni caso secondo le tempistiche derivanti	
	dalle previsioni dell'Ordinanza del Commissario n. 56/2018.	
	<b>Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
	1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10,	

	l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale	
	indicato nella scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, qui	
	allegata sotto la lettera "XXXX", nell'ambito delle quali sono stati	
	individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.	
	2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7	
	(sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai	
	soggetti autorizzati ad operare su di esso.	
	3. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno	
	di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata	
	Legge.	
	4. L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione	
	Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi	
	di tracciabilità finanziaria.	
	5. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla	
	Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della	
	legge n. 136/2010.	
	6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà	
	ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà	
	tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente	
	articolo e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico	
	bancario o postale sul conto concorrente indicato.	
	<b>Art. 6 - Risoluzione del contratto e recesso</b>	

	<p>1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.</p>	
	<p>2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dal protocollo Quadro di Legalità del 26/07/2017, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:</p> <p>a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;</p> <p>b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;</p> <p>c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;</p> <p>d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;</p> <p>e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 5 del presente Contratto;</p> <p>f) violazione delle norme relative al subappalto;</p> <p>g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e richiamato nel presente Contratto;</p> <p>h) violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e in materia di riservatezza di cui agli artt. 13 e 14 del presente contratto ed alle altre disposizioni in materia;</p> <p>i) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale.</p>	

	3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà	
	operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione	
	Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso	
	di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.	
	4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo	
	contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di	
	cui ai precedenti articoli.	
	5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente	
	dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 109 del D. Lgs.	
	50/2016 e all’art. 24 del Capitolato tecnico e prestazionale, nonché ai sensi	
	e per gli effetti dell’art. 92 commi 3 e 4 del d. lgs. 159/2011, in	
	considerazione della circostanza di cui in premessa circa l’acquisizione	
	della documentazione antimafia.	
	<b>Art. 7 - Codice Etico</b>	
	1. L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione,	
	gestione e controllo dell’Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul	
	sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo	
	Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio	
	dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.	
	L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento	
	contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli	
	effetti di cui all’art. 1456 c.c.	
	2. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali	
	sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione	
	dell’impegno di cui al comma 1.	

<b>Art. 8 – Protocollo di legalità</b>	
	L'aggiudicatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri
	subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le
	clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017
	tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario
	Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia
	S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui
	contenuti sono qui di seguito riprodotti:
	- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al
	completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili
	con il presente affidamento.
	- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai
	subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto
	(art. 1 comma 3).
	- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni
	pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o
	della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o
	incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo
	intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica
	del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati
	negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
	- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi
	dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla
	Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere
	comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta

	di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).	
	- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.	
	- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).	
	- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).	
	- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).	
	- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e	

	comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola	
	risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le	
	informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione	
	appaltante (art. 3 comma 2).	
	- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o	
	subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni	
	societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della	
	prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la	
	cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno	
	immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della	
	clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3	
	comma 2).	
	- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione	
	tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano,	
	in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei	
	dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della	
	esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla	
	risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c.,	
	ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano	
	esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata	
	disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto	
	previsto dall'articolo 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett. a).	
	- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola	
	risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti	
	del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei	

	dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e	
	all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in	
	relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui	
	agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma	
	2, 353 e 353-bis c.p. (art. 5 comma 1 lett. b).	
	- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia	
	Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di	
	prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o	
	affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra	
	forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti	
	dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o	
	dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella	
	dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).	
	- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto	
	degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché	
	di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).	
	- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite	
	l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui	
	all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il	
	Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al	
	subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo	
	stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).	
	- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti	
	una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi,	

	l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti	
	diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo	
	n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione	
	appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto	
	legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti	
	quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che	
	stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).	
	- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i	
	lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto	
	legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva	
	2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,	
	concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei	
	lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del	
	regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa	
	attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come	
	disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo	
	previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei	
	lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva	
	registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve	
	essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti	
	nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della	
	manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).	
	- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi	
	alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la	
	qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).	

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).	
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).	
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.	
<b>Art. 9 – Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto</b>	
1. E' vietato all'aggiudicatario cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105/1 d.lgs. 50/2016, con le salvezze ivi previste.	
2. L'eventuale cessione stipulata in violazione del predetto divieto è nulla ed è motivo di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c	
3. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e secondo le disposizioni dell'art. 27 del capitolato tecnico-prestazionale.	
4. L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo le modalità e i	

	limiti di cui all'art 105 e 31, comma 8 del Codice. Il subappalto resta	
	regolato dall'art. 23 del capitolato tecnico-prestazionale	
	<b>Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi</b>	
	1. L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto,	
	ad osservare integralmente quanto prescritto nel Capitolato tecnico	
	prestazionale.	
	2. Trattandosi di ricostruzione post-sisma, si richiamano anche tutte le	
	norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e	
	s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la	
	ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali	
	norme, l'Aggiudicatario, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il	
	possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione	
	dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle	
	iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione	
	all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34	
	del DL 189/16.	
	3. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale	
	responsabilità civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed	
	all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare	
	a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo	
	contrattuale.	
	4. L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i certificati	
	di rinnovo delle polizze assicurative RC professionali qualora la prevista	
	scadenza annuale dovesse intervenire in costanza di contratto.	
	5. L'appaltatore si obbliga ad inserire, nei casi di stipula di contratti di	

	subappalto con i propri subcontraenti, le clausole risolutive espresse di cui	
	all'art. 1456 cc, previste dal Protocollo di legalità di cui al precedente art. 8.	
	<b>Art. 11 – Norme di rinvio</b>	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla	
	normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al	
	codice civile e alla normativa richiamata nel presente contratto.	
	<b>Art. 12 – Controversie e foro competente</b>	
	1. Salve le norme inderogabili di legge in materia di giurisdizione, eventuali	
	controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative	
	all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto	
	saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Ancona.	
	<b>Art. 13 - Trattamento dei dati personali</b>	
	Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e	
	s.m.i.(di seguito anche "Regolamento"), danno atto di essersi	
	reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa	
	europea.	
	Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il	
	Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la	
	protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del	
	presente rapporto convenzionale.	
	Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in	
	relazione al presente atto saranno trattati, per le sole finalità indicate nel	
	medesimo, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, ed in modo	
	strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali	
	obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante	

	per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità	
	manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e	
	minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti	
	riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei	
	dati anche sensibili e giudiziari.	
	<b>Art. 14 Obblighi di riservatezza</b>	
	1. Conformemente a quanto previsto all'articolo 25 del capitolato tecnico	
	prestazionale, l'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto,	
	ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
	quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui	
	venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o	
	comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di	
	non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da	
	quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.	
	2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a	
	tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente	
	servizio.	
	3. L'Aggiudicatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte	
	dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che	
	sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di	
	riservatezza anzidetta e si si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento	
	2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a	
	pena di risoluzione del contratto.	
	<b>Art. 15 - Proprietà dei materiali</b>	
	1. Conformemente a quanto previsto nell'art. 26 del capitolato prestazionale	

	<p>i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.</p>	
	<p>2. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati grafici prodotti, né tanto meno si potrà procedere alla pubblicazione anche parziale di detti elaborati.</p>	
	<p>3. Viene consentito l’utilizzo in forma aggregata e anonima dei dati inerenti la diagnosi energetica, per studi settoriali e processi di benchmarking, al fine di disseminazione scientifica e culturale, nonché per la diffusione delle “buone pratiche” implementate per lo svolgimento del servizio. I prodotti prima descritti, depurati delle componenti metriche, economiche e di scala, potranno essere utilizzati quali dati di sintesi finalizzati alla descrizione delle metodologie innovative impiegate nello svolgimento del servizio.</p>	
	<p><b>Art. 16. Prestazioni opzionali</b></p>	
	<p>1. Sono previste le seguenti prestazioni opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- direzione dei lavori e contabilità;</li> <li>- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ulteriori attività successive alla fine lavori.</li> </ul>	
	<p>2. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara, nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del ____% sugli importi a base di gara, il corrispettivo per le prestazioni opzionali è pari ad € _____</p>	

	A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti	
	dall'eventuale affidamento delle suddette prestazioni opzionali, il	
	Professionista si impegna a produrre alla S.A., a titolo di cauzione	
	definitiva, idonea garanzia fideiussoria.	
	4. L'Agenzia può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti	
	precedenti, fino alla data di consegna dei lavori. Fino alla scadenza del	
	predetto termine l'Aggiudicatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto	
	statuito dagli atti di gara.	
	5. L'Agenzia ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle	
	prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di	
	qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora	
	questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il	
	professionista accetti comunque di assumere l'incarico.	
	<b>Art. 17 - Domicilio delle parti</b>	
	1. Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti il presente	
	contratto ed il rapporto che ne deriva si dovranno svolgere a mezzo posta	
	elettronica certificata ai seguenti indirizzi	
	Per la Stazione Appaltante: dre_marche@pce.agenziademanio.it;	
	Per l'Appaltatore: _____;	
	2. Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti telematici, le parti	
	eleggono il domicilio come di seguito specificato:	
	- la S.A. presso la sede della Direzione regionale Marche dell'Agenzia del	
	Demanio, in Ancona, Via Fermo n. 1 (c.a.p. 60128);	
	- l'Appaltatore a _____.	
	3. Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei	

	predetti recapiti.	
	<b>Art. 17 - Spese del contratto</b>	
	1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.	
	2. Il presente contratto, in quanto relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. 131/1986. Le parti dispensano me Ufficiale Rogante dal dare loro lettura degli allegati, di cui dichiarano di aver piena conoscenza.	
	Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto mediante strumenti informatici, e ad intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono, insieme agli allegati, in segno di accettazione e conferma, apponendo gli intervenuti (della cui identità sono certo) per le medesime, firma digitale la cui validità è verificata con apposito strumento elettronico a disposizione dell'ufficio, ai sensi degli artt. 52bis e 47ter l. 89/1913 e degli artt. 24 d.lgs. 82/2005 e 14 d.P.C.M. 22/02/2013.	
	La firma elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore significa anche, previo apposito richiamo da me ufficiale rogante all'uopo effettuato, specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 3 (Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio), 6 (Risoluzione del contratto), 9 (Cessione del contratto e subappalto), 10 (Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi), 11 (Norme di rinvio), 12	

(Controversie e foro competente).

Quindi, anche io ufficiale rogante firmo il presente atto con valida firma digitale fornitami dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, con ciò certificando altresì conformità agli originali o alle copie conformi in atti dell'ufficio di appartenenza dei documenti allegati al presente contratto, ove occorra; procedo, quindi, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 62 d.P.C.M. 22/12/2013, ad apporre marcatura temporale. Il presente contratto consta di 33 intere pagine a video e quanto fin qui della trentaquattresima, oltre le menzioni delle sottoscrizioni finali e gli allegati

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l'Appaltatore, in \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

p. l'Agenzia del Demanio - \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)